



C.F. e P.I. 00469890305

C.A.P. 33050

COMUNE DI PAVIA DI UDINE

PROVINCIA DI UDINE

Sede Uffici Municipali in Lauzacco – Piazza Julia n. 1

REGOLAMENTO

per il funzionamento del

MERCATO AGRICOLA

(Decreto Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 20.11.2007
in attuazione dell'art. 1 - comma 1065 – della Legge 27.12. 2006 n. 296)

APPROVATO DAL:
C.C. con atto n. 52 del 05.08.2010

MODIFICATO DAL:
C.C. con atto n. 46 del 13.10.2014

INDICE

Art. 1 - Finalità del disciplinare	Pag.	1
Art. 2 - Caratteristiche	"	1
Art. 3 - Piano organizzativo dello spazio di vendita	"	2
Art. 4 - Soggetti ammessi alla vendita	"	2
Art. 5 - Criteri di selezione delle aziende interessate alla vendita	"	3
Art. 6 - Prodotti primari di vendita	"	3
Art. 7 - Vendita ed altre attività consentite	"	3
Art. 8 - Modalità di vendita	"	4
Art. 9 - Addetti alla vendita	"	5
Art. 10 - Obblighi dei prodotti	"	5
Art. 11 - Poteri e compiti del Comune di Pavia di Udine	"	5
Art. 12 - Disciplina amministrativa e controlli	"	6

Art. 1 Finalità del disciplinare

1. La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme che disciplinano il Mercato agricolo promosso dal Comune di Pavia di Udine.

2. Nel presupposto di valorizzare la piccola agricoltura di prossimità e delle iniziative economiche ad essa equiparate, il presente disciplinare è teso a raggiungere gli obiettivi di seguito indicati:

- a. definire un percorso logico all'interno del quale riportare ad una dimensione locale la relazione tra produzione e consumo del cibo;
- b. fornire indicazioni metodologiche e operative per l'interazione tra i soggetti interessati alla realizzazione del Mercato agricolo;
- c. individuare le modalità del contributo organizzativo del Comune di Pavia di Udine con il fine di ricondurre l'iniziativa alla reale espressione delle potenzialità e delle esigenze del contesto locale.

3. Ai fini del presente disciplinare si intende per:

- “produttore”: soggetti ammessi alla vendita diretta nell'ambito del Mercato agricolo che rispondono ai requisiti di cui al successivo art. 4;
- “consumatore”: soggetti che fruiscono dei servizi del Mercato agricolo;
- “prodotti primari”: i prodotti ottenuti in misura prevalente¹ dal fondo e/o dalle attività di allevamento, della caccia e della pesca e delle attività connesse (manipolazione, conservazione, trasformazione) da parte del produttore.

Art. 2 Caratteristiche

1. Il Mercato agricolo ha le seguenti caratteristiche:

- fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale;
- svolgimento nei giorni e nei luoghi che saranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale mediate deliberazione della Giunta;
- il numero massimo di produttori ammessi saranno indicati di volta in volta, tenendo conto delle caratteristiche e della capacità dei luoghi individuati nella deliberazione giuntale, previo parere tecnico della Polizia Locale che valuterà le condizioni di sicurezza della circolazione; **uno stand sarà in ogni caso riservato ad un espositore individuato dal Comune gemellato di Finkenstein am Faaker See;**

2. L'organizzazione e gestione del Mercato agricolo è assunta dal Comune di Pavia di Udine, il quale ha la responsabilità di osservare e far osservare il presente disciplinare.

3. Ai fini del supporto del Comune di Pavia di Udine nelle responsabilità e nelle decisioni di cui al precedente comma 2 potrà essere istituito, con funzioni consultive, un comitato di gestione del Mercato agricolo composto dal Sindaco del Comune di Pavia di Udine (o suo delegato) e da due componenti in rappresentanza dei produttori.

¹ Cfr. D.Lgs. n. 228/2001 - art. 4 - comma 8

Piano organizzativo dello spazio di vendita

1. Per lo svolgimento della manifestazione sarà cura del Comune di Pavia di Udine provvedere alla predisposizione degli spazi di vendita, in relazione alle diverse tipologie di prodotto. Si intende quindi che il Comune fornirà gli stand/banchi espositivi e provvederà alla fornitura dell'energia elettrica.

Ciascuno dei produttori aderenti all'iniziativa dovrà provvedere a garantire il rispetto della normativa igienico-sanitaria per le attività di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, attrezzando opportunamente lo spazio espositivo assegnato.

2. In riferimento al cap. III del Reg. CE 852/2004², l'allestimento dello spazio di vendita, a cura del produttore aderente all'iniziativa, terrà conto delle prescrizioni ivi contenute ed in particolare quelle di:

- rendere disponibili appropriate attrezzature per mantenere una adeguata igiene personale;
- per quanto riguarda le superfici in contatto con il cibo, essere in materiale facile da pulire e disinfettare, non tossico;
- predisporre e mettere a disposizione adeguate attrezzature per raccogliere i rifiuti;
- prevedere se necessario la presenza di adeguati impianti e attrezzature per mantenere e controllare le condizioni di conservazione a temperatura controllata dei cibi secondo tipologia;
- predisporre tutti gli accorgimenti necessari per evitare il rischio, per quanto ragionevolmente possibile, di contaminazione.

3. Nello spazio di vendita sono infine garantite adeguate vie di fuga ed **installati idonei mezzi di spegnimento di incendi** al fine di assicurare le condizioni di sicurezza e di prevenzione dei rischi.

Soggetti ammessi alla vendita

1. Sono ammessi alla vendita in qualità di produttori i soggetti di cui all'art. 2 – 1° comma - del decreto 20 novembre 2007 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali³, nonché i soggetti ad essi equiparati cui si applichi la disciplina della vendita diretta dei prodotti destinati all'alimentazione umana.

2. I produttori devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228⁴ ed aver ottemperato alle denunce previste dalle vigenti leggi e dai regolamenti delle istituzioni locali e sanitarie.

² Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari

³ Decreto 20 Novembre 2007 Attuazione dell'articolo 1 - comma 1065 - della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

⁴ Si riporta l'art. 4. D.Lgs. 18.05.2001 n. 228

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. La comunicazione di cui al 2° comma, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in

3. Fatta eccezione per lo stand riservato al produttore segnalato dal comune gemellato, l'azienda dei produttori o, in caso di società, le aziende agricole dei soci dei produttori devono essere ubicate nell'ambito territoriale del Comune di Pavia di Udine con riferimento alla sede principale risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 5

Criteri di selezione delle aziende interessate alla vendita

1. Il Comune di Pavia di Udine procede alla valutazione delle domande pervenute ed alla ammissione al Mercato agricolo dei produttori.

2. Le domande di partecipazione dovranno essere redatte su apposito modello predisposto dal Comune di Pavia di Udine, nella quale il produttore chiede di partecipare all'iniziativa, indicando le giornate cui vuole aderire, e dichiarando le caratteristiche della propria azienda e dei prodotti che intende porre in vendita nell'ambito del Mercato agricolo. Nel medesimo modello dovrà indicare, ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di quanto indicato all'articolo 3 – 2° comma -, le attrezzature e gli impianti da predisporre nello stand espositivo, in modo che il Comune di Pavia di Udine provveda a fornire il supporto necessario per il loro adeguato funzionamento.

3. Le domande, complete della documentazione necessaria prevista, saranno esaminate in base alla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Il termine di ricezione verrà fissato in seguito all'individuazione delle date di svolgimento dell'iniziativa. In ogni caso dovrà essere di almeno 10 giorni prima dell'avvio del mercato. Se dovessero pervenire entro i termini stabiliti domande in numero superiore ai posti disponibili, si procederà a una rotazione dei produttori aderenti ripartendo proporzionalmente le partecipazioni sulle giornate di svolgimento dell'iniziativa. Avranno priorità in tal senso le domande aventi numero di protocollo inferiore.

Qualora gli operatori richiedenti non si presentassero entro un ora dalla data fissata per l'inizio del mercato, verranno sostituiti applicando il criterio della data di presentazione.

Art. 6

Prodotti primari in vendita

1. I prodotti primari devono avere le seguenti caratteristiche:
- a) rispettare il criterio della stagionalità nel caso dei prodotti ortofrutticoli freschi;
 - b) essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti;
 - c) essere in regola con le norme riguardanti l'etichettatura dei prodotti agroalimentari.

Art. 7

Vendita ed altre attività consentite

1. Nell'ambito del Mercato agricolo, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 – 2° comma - lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato D.Lgs. n. 114 del 1998.

- le attività promozionali del Mercato agricolo e dei produttori che vi partecipano;
- la degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività di vendita da parte dei produttori;
- le attività divulgative e dimostrative legate ai prodotti agroalimentari e alla diffusione delle pratiche della vendita diretta.

2. Sono eccezionalmente compatibili con il Mercato agricolo al fine di promuoverne il successo presso i consumatori, o in caso di eventi particolari, le attività di vendita diretta da parte di operatori che svolgono attività di trasformazione di generi alimentari o di ristorazione, nonché enti pubblici locali e di promozione del territorio, le organizzazioni e associazioni varie, per lo svolgimento delle attività previste dai rispettivi statuti.

Art. 8 Modalità di vendita

1. La vendita può avvenire utilizzando banchi propri dei produttori oppure le strutture e le attrezzature messe a disposizione dal Comune nel luogo prestabilito.

2. Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di cui agli artt. 6 e 7 devono essere svolte in conformità alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 al Regolamento CE 852/2004⁵ e dal Regolamento CE 853/2004⁶ e relativi atti di recepimento. Il rispetto di tali prescrizioni permane in capo al produttore.

3. Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della Legge 05.08.1981 n. 441 e successive modificazioni.

4. I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre, nel Mercato agricolo i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.Lgs. 06.09.2005 n. 206⁷ recante "Norme a tutela del consumatore".

5. In ogni caso gli operatori devono **assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;**

6. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.

7. I produttori dovranno garantire:

- una cura particolare nell'allestimento dello spazio assegnato, per la valorizzazione dei prodotti e per favorire una corretta informazione a favore del consumatore;
- il rispetto delle normative vigenti sulla preparazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti;
- una presentazione esauriente dell'attività, con prezzi chiari e ben esposti, documentazioni sull'azienda,
- indicazioni sulle caratteristiche di tipicità e del processo produttivo;
- la presenza di etichette corrette e che facilitino la comprensione del prodotto per il consumatore;

⁵ Vedi nota 3

⁶ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

⁷ D.Lgs. 06.09.2005 n. 206 Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003 n. 229

- la pulizia delle strutture e degli spazi, da effettuarsi prima e dopo il mercato;
- l'uso di attrezzature e vestiario adeguati e di materiali idonei;
- le eventuali degustazioni dovranno essere effettuate con materiale biodegradabile o stoviglie rese adeguatamente a norma igienica.

Art. 9

Addetti alla vendita

1. L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, dai soci delle società di cui all'art. 1 - co. 1094 - della legge 27 dicembre 2006 n. 296⁸ nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 10

Obblighi dei produttori

1. I produttori sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto agli artt. 3, 4, 6, 7, 8 e 9 del presente disciplinare e, inoltre, devono:

- a) esporre sul banco vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- b) osservare le disposizioni riguardanti gli orari di accesso e sgombero dell'area;
- c) utilizzare soltanto energia elettrica presente nella struttura individuata;
- d) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dal Comune di Pavia di Udine;
- e) lasciare pulito lo spazio occupato;
- f) aderire ad iniziative di promozione del Mercato agricolo riguardanti momenti di coinvolgimento del cliente consumatore, per far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali: visite dell'azienda, incontri con le scuole, attività specifiche similari;
- g) impegnarsi ad osservare le norme di sicurezza emanate in relazione ed ai sensi delle leggi e dei regolamenti in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, in particolare il D.Lgs. n. 81/2008 ed il Regolamento interno per la gestione della sicurezza aziendale del Comune di Pavia di Udine.

Art. 11

Poteri e compiti del Comune di Pavia di Udine

1. Il Comune di Pavia di Udine ha il potere di:
 - ammettere alla vendita nell'area mercatale solamente i soggetti di cui agli artt. 4, 5 e 7 del presente disciplinare;
 - vigilare affinché i soggetti partecipanti al Mercato agricolo rispettino quanto previsto dal presente disciplinare.
2. Spettano altresì al Comune di Pavia di Udine i seguenti compiti:
 - organizzazione della pubblicità del Mercato agricolo e di iniziative promozionali e pubblicitarie, anche in collaborazione con le associazioni degli imprenditori agricoli;

⁸ Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"

- organizzazione (temporaneamente o permanentemente) di attività didattiche, divulgative e dimostrative legate ai prodotti ed alle pratiche agroalimentari, con particolare riferimento a quelle che incorporano innovazioni di prodotto o di processo;
- elaborazioni di proposte rivolte agli enti pubblici e privati ed a quelli di promozione del territorio sul funzionamento e la diffusione delle pratiche della filiera corta e del Mercato agricolo.

3. Gli eventuali oneri per le attività di cui ai commi precedenti sono a carico del bilancio del Comune di Pavia di Udine.

Art. 12

Disciplina amministrativa e controlli

1. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato agricolo, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20.11.2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

2. Il Mercato agricolo è soggetto all'attività di controllo del Comune nonché delle autorità sanitarie competenti per materia e territorio.

3. Il Comune di Pavia di Udine ha il potere di estromettere dal Mercato agricolo chiunque incorra in reiterate violazioni degli obblighi di cui al presente regolamento.